

liche (1), e nella madre patria, di cui vivevano la vita e da cui traevano forza, avevano loro protettori e patroni „ (2).

18. Da principio non si davano forse ai coloni i diritti politici (3), e per questo noi vediamo le colonie studiarci di diventare municipi, quando ne avevano il modo. Ma più tardi, e con crescente larghezza, come dimostrano il Madvig ed altri, ebbero diritti uguali ai cittadini romani che rimanevano nella capitale (4). Anche agli antichi abitanti del luogo era talora concesso unirsi ai fondatori delle colonie, con piena uguaglianza di diritti, specie se questi erano tratti dal Lazio (5).

Le primitive colonie, vicinissime a Roma, erano piccole

(1) DIONISIO, I, 10; CICERONE, *P. Sulla*, 21.

(2) GELLIO, XVI, 13.

(3) Le colonie erano fondate per legge. Votata la legge, si nominavano i *triumviri coloniae deducendae*, incaricati di dirigere in tutti i particolari la fondazione della nuova città. Qualche volta, per l'importanza della colonia, i commissari erano in maggior numero: la *lex Servilia* del 63 istituiva i *decemviri*, ed erano generalmente persone notevoli. Invitavano essi i cittadini ad iscriversi (*nomina dare*) per la nuova colonia, preferendo quelli che emigravano colla famiglia; se non si aveva così un numero di coloni sufficiente, si ricorreva alla sorte e si reclutavano per forza. I coloni, per un certo tempo almeno, non potevano alienare le terre loro attribuite, ed in cambio erano esenti dal servizio militare ed avevano altri privilegi. Secondo SERVIUS, *ad An.*, I, 12: *Sane veteres colonias ita definiunt: colonia est coetus eorum hominum qui universi deducti sunt in locum certum, aedificiis munitum, quem certo iure obtinerent.*

(4) MADVIG, *Ammin. dei Rom.*, II, 23, ed è anche l'opinione di REIN, *op. cit.*, 616, di RUPERTI, *op. cit.*, p. 45, e di molti altri. Il GÖTTING invece — *Storia dell'antica costituzione di Roma* (ted.), Halle 1840 — e dietro lui molti altri, pur ammettendo che avessero questo diritto, riconoscono che doveva tornar loro affatto inutile, non potendo lasciare la colonia ed intervenire ai comizi in Roma.

(5) LIVIO, IV, 11; XXXIV, 53; XXXIX, 55: — E. DUMONT ed altri annettono una grande importanza alla distinzione delle colonie romane in colonie di cittadini romani e colonie latine. Ma se da principio i cittadini di queste ultime avevano il solo *ius commercii*, la loro condizione migliorò presto, e d'altronde, dopo la completa soggezione dei Latini, essi vennero quasi esclusivamente adoperati per la fondazione delle colonie, dove effettivamente miglioravano la loro condizione, mentre il *civis romanus*, a meno che non fosse povero, la peggiorava. Perciò Livio dice delle colonie latine: *Harum coloniarum subsidio tum imperium populi romani stetit*, XXVII, 10.